

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Decreto Brexit: fissata la decorrenza di iscrizione all'Aire – 1° parte

di Marco Bargagli

La normativa sostanziale di riferimento prevista per le **persone fisiche**, prevede che il contribuente è considerato **residente in Italia** se, per la **maggior parte del periodo d'imposta** (183 giorni o 184 in caso di anno bisestile):

- è **iscritto nell'anagrafe della popolazione residente**;
- ha il **domicilio nel territorio dello Stato**, definito come la sede **principale degli affari e interessi** ([articolo 43, comma 1, cod. civ.](#));
- ha stabilito la propria **residenza nel territorio dello Stato**, identificabile come la **dimora abituale** del soggetto ([articolo 43, comma 2, cod. civ.](#)).

Per contrastare il fenomeno della **fittizia residenza all'estero** della persona fisica, il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento tributario una **presunzione legale relativa** che, al **ricorrere di determinate condizioni**, pone **l'onere della prova** sul **contribuente** emigrato oltre frontiera, il quale dovrà dimostrare di essersi effettivamente stabilito all'estero.

In particolare, ai sensi **dell'articolo 2, comma 2-bis, Tuir** si **considerano residenti in Italia, salvo prova contraria**, i cittadini italiani **cancellati dalle anagrafi della popolazione residente** e trasferiti in **Stati o territori a fiscalità privilegiata** (D.M. 04.05.1999).

Per **superare la presunzione legale relativa** in rassegna, il contribuente dovrà fornire al Fisco **idonea prova contraria**, anche sulla base delle **indicazioni** diramate con la [C.M. 140/1999](#), utilizzando qualsiasi **mezzo di prova di natura documentale o dimostrativa** idoneo a stabilire:

- la sussistenza della **dimora abituale nel Paese fiscalmente privilegiato**, sia personale che dell'eventuale nucleo familiare;
- **l'iscrizione ed effettiva frequenza** dei figli presso **istituti scolastici o di formazione** del Paese estero;
- lo **svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere continuativo**, stipulato nello stesso Paese estero, ovvero l'esercizio di una qualunque **attività economica con carattere di stabilità**;
- la **stipula di contratti di acquisto o di locazione di immobili residenziali**, adeguati ai bisogni abitativi nel Paese di immigrazione;
- i consumi individuabili sulla base delle **utenze domestiche** (*exempli gratia* le **fatture e ricevute di erogazione di gas, luce, telefono** e di altri canoni tariffari, pagati nel Paese

estero);

- la **movimentazione a qualsiasi titolo di somme di denaro** o di altre **attività finanziarie** nel Paese estero e da e per l'Italia,
- l'**eventuale iscrizione nelle liste elettorali** del Paese estero di immigrazione;
- l'**assenza di unità immobiliari tenute a disposizione in Italia** o di atti di donazione, compravendita, costituzione di società, ecc.;
- la **mancanza nel nostro Paese di significativi e duraturi rapporti** di carattere economico, familiare, politico, sociale, culturale e ricreativo.

A livello convenzionale, l'articolo 4, paragrafo 2, **Modello Ocse di convenzione internazionale contro le doppie imposizioni sui redditi**, cui si ispirano la maggior parte degli accordi bilaterali stipulati tra l'Italia e i vari Paesi nel mondo, prevede specifiche disposizioni finalizzate a **evitare fenomeni di doppia imposizione economica**, nella particolare **ipotesi in cui lo stesso contribuente venga considerato residente in entrambi gli Stati contraenti**.

Si rimanda ad un **successivo contributo** il commento in relazione ai chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con riguardo alla **decorrenza di iscrizione all'Aire** e alla contestuale **cancellazione** dall'anagrafe della **popolazione residente in Italia** ([risposta all'istanza di interpello n. 270 del 18.07.2019](#)).



Master di specializzazione

LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA

Scopri le sedi in programmazione >